



COMUNE DI VILLASOR

Provincia di Cagliari

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

Numero 423 del 05-12-14

Reg. generale 1003

Oggetto: Servizio di consulenza in materia di sicurezza, assunzione dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsti dal D.lgs. 81/2008 S.M.I. - Affidamento allo Studio Associato per la sicurezze Ing. Manenti e Porru, via Ancona n. 14, Cagliari. Assunzione impegno di spesa.

CIG. Z7C1218A8B

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto il D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza), che prevede particolari disposizioni nel capo III, Sezione I, II, III dedicato al Servizio di Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro;

Visti:

- gli artt. 17 e 18 del su indicato D.lgs. dove vengono evidenziati gli obblighi del datore di lavoro, fra cui quello di nominare il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi;
- l'art. 31 del D.lgs 81/2008, prevede che il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda;

Rilevato che gli adempimenti che il legislatore ha posto a carico di tale figura professionale richiedono una profonda conoscenza in materia di sicurezza del lavoro ed il possesso di capacità e requisiti di cui all'art. 32 del D.lgs. n. 81/08;

Dato atto che non vi sono figure professionali all'interno dell'Ente in possesso di tutti i requisiti richiesti dal citato decreto legislativo a cui affidare la nomina del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione;

Considerato che è necessario e urgente che il comune garantisca tale servizio, al fine di evitare le sanzioni previste dall'art. 55 comma 4 del D.lgs.81/08;

Considerato che:

- si rende necessario provvedere ad assicurare la regolare erogazione del Servizio di consulenza in materia di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, e l'affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsti dal D.lgs. 81/2008 e S.M.I.;
- le prestazioni richieste ai fine del corretto svolgimento del servizio sono quelle dettate

dall'art. 33 del citato D.lgs.81/08 e ss.mm.ii.;

Visti:

- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006, il quale prevede che possono essere acquistati in economia mediante cottimo fiduciario ovvero amministrazione diretta beni e servizi per un importo inferiore a 211.000 euro, in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante;
- gli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

Richiamato il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28 settembre 2012 e s.m.i. ed in particolare:

- l'articolo 4, comma 1, il quale prevede che l'affidamento di interventi in economia relativamente alle forniture e servizi non può superare l'importo di € 180.000,00, iva esclusa;
- l'articolo 7, il quale elenca le forniture di beni/prestazioni di servizio che possono essere eseguite in economia ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006;
- l'articolo 13, comma 3, lettera E, il quale prevede che l'esecuzione delle spese in economia per cottimo fiduciario deve essere preceduta dall'acquisizione di almeno cinque preventivi, ridotti ad uno qualora l'importo della spesa non superi € 40 mila, IVA esclusa;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Dato Atto che per il servizio di che trattasi non esiste attivata alcuna convenzione CONSIP di cui all'art. 26 della legge 23/12/1999 n. 248 e all'art. 58 della Legge 23/12/2000 n. 388, né sono disponibili sul MEPA, è possibile procedere in maniera autonoma alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 135/2012;

Considerato che si è provveduto a contattare lo **Studio Associato per la Sicurezza Ing. Manenti e Porru**, via Ancona n. 14, Cagliari, P. IVA 02316680921, che con nota del 28.11.2014 acquisita al prot.al n. 12605, ha manifestato la propria volontà ad assumere l'incarico, che prevede:

- Valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro mediante sopralluogo e redazione e aggiornamento del DVR;
- Analisi dei fattori di rischio per le mansioni mediante predisposizione delle schede di sicurezza;
- Redazione del Piano di emergenza per ciascuna sede;
- Assunzione ruolo RSPP e consulenza in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;
- Formazione e informazione del personale con predisposizione dei Piani di formazione, informazione ed addestramento, comprese due ore di aggiornamento.

per un importo di € 4.700,00 per annui, oltre INARCASSA 4% e IVA 22%, per una spesa complessiva annua di € **5.963,36**;

Vista la nota del 28.11.2014 con la quale l'Ing. Stefano Manenti responsabile dello **Studio Associato per la Sicurezza Ing. Manenti e Porru**, manifesta la disponibilità dello studio all'assunzione di un incarico biennale, che il professionista che l'incarico di RSPP è l'Ing. Stefano Manenti, in possesso di tutte le abilitazioni ed aggiornamenti necessari per la copertura del ruolo, come da attestati allegati;

Verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 125 comma 11 del D. Lgs. N. 163/2006 che recita: "Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.";

Per quanto sopra:

Richiamato il Decreto Sindacale n. 4 del 14.01.2014, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica;

Rilevato che il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014 è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30.09.2014;

Considerato che ai sensi dell'art.125 comma 11 del D.Lgs. n° 163 del 12/06/2006 le forniture di beni e servizi, per importi inferiori ai € 40.000,00 IVA esclusa, possono essere affidati mediante cottimo a seguito di indagine di mercato con una sola ditta;

Visto il Regolamento per l'esecuzione dei contratti relativi alle spese in economia, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28.09.2012 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto lo Statuto Comunale vigente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 8 Luglio 2002;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30 Novembre 2001;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e s.m.ed i.;

Visti gli articoli 183, 184 e 192 del D. Leg.vo N° 267 del 18.08.2000 relativo all'assunzione degli impegni e liquidazione della spesa, e alla determinazione a contrattare;

DETERMINA

Di affidare per le motivazioni su esposte, alla **Studio Associato per la Sicurezza Ing. Manenti e Porru**, via Ancona n. 14, Cagliari, il Servizio di consulenza in materia di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, e l'affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsti dal D.lgs. 81/2008 e S.M.I., per la durata di anni due decorrenti dal 15.12.2014 al 31.12.2016, per l'importo contrattuale annuo di **Euro 5.963,36** IVA al 22% e INARCASSA al 4% compresa;

Di Approvare l'allegato schema di convenzione che regola i rapporti tra l'Amministrazione e la società, nel quale viene individuato come responsabile RSPP del Comune l'Ing. Stefano Manenti, in possesso di tutte le abilitazioni ed aggiornamenti necessari per la copertura del ruolo;

Di Dare Atto che l'affidamento oggetto della presente determinazione è subordinato:

- alla verifica della regolarità contributiva dello **Studio Associato per la Sicurezza Ing. Manenti e Porru**;
- alla verifica dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D.lgs. 81/08;
- alla sottoscrizione per accettazione del presente atto da parte della società affidataria;

Di Dare atto che la sottoscrizione della presente determinazione da parte della società affidataria costituire scrittura privata;

Di Impegnare, la somma complessiva di **Euro 12.175,19** IVA e ogni altro onere compresi, in favore dello **Studio Associato per la Sicurezza Ing. Manenti e Porru.**, dando atto che la stessa trova la seguente copertura:

- Capitolo 1833/163 anno 2014 per € 248,47;

- Capitolo 1833/163 anno 2015 per € 5.963,36;
- Capitolo 1232/163 anno 2016 per € 5.963,36;

Di Dare Atto che il responsabile del procedimento ha acquisito dall'AVCP il numero CIG della gara;

Di Disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio nel sito istituzionale dell'Ente;

Di Trasmettere copia del presente atto al servizio finanziario per la registrazione dell'impegno di spesa e per il visto di regolarità contabile, riportato in calce alla presente, attestante la copertura finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Leg.vo N° 267 del 18.08.2000.

**Firma del legale rappresentante della società
Per accettazione**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

CAPPAI PAOLO

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 147-bis DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE: in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data:

Il Responsabile del servizio
ARISCI SANDRA

PARERE: in ordine alla **regolarita' tecnica**

Data:

Il Responsabile del servizio
CAPPAI PAOLO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Data

Il responsabile del Servizio Finanziario

ARISCI SANDRA

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il n. Reg per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento Comunale Uffici e Servizi.